

Sentenza n. 567/2016 pubbl. il 04/04/2016

RG n. 236/2016

Reperl. n. 543/2016 del 04/04/2016

**CONTRIBUTO UNIFICATO**

N° 567/2016



SENTENZA CIVILE  
N.  
**N° 567**

Depositata il

**04 APR. 2016**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

*Sezione Terza Civile*

Il Collegio riunito in Camera di Consiglio, con i Magistrati:

- |      |        |                  |                 |
|------|--------|------------------|-----------------|
| dot. | Emilia | <b>SALVATORE</b> | Presidente      |
| dot. | Pietro | <b>GUIDOTTI</b>  | Consigliere     |
| dot. | Fabio  | <b>FLORINI</b>   | Consigliere Rel |

ha pronunciato la seguente

# SENTENZA

Nella causa civile iscritta – presso questa Corte d'Appello di Bologna – al n. 236 del Ruolo Generale, per l'anno 2016  
*promossa da*

**[REDACTED]** (nella persona dell' Amministratore in carica alla data del Fallimento, **[REDACTED]** per la presente procedura esecutiva domata in Reggio Emilia, via Brigata Reggia n.24, Parma, presso lo studio legale dell'avv **[REDACTED]** che la rappresenta in questa fase di gravame, a seguito di procura conferitale in calce all'atto di reclamo ;

- Reclamato

*nei confronti di*

**OGGETTO:**  
reclamazione ex art.18 L.F. avverso sentenza di fallimento

(1)

**FALLIMENTO** di "██████████" nella persona del Curatore in carica, a seguito della sentenza n.87/2015 del Tribunale di Reggio E., pubblicata il 14/11/2015 che ha dichiarato il Fallimento elettiv. le dom.to in Bologna, via Garibaldi n.1, presso lo studio legale dell'avv. ██████████, essendo rappresentato e difeso dall'avv.to ██████████ del Foro di ██████████ in forza di procura redatta in calce alla sua costituzione in giudizio nella presente sede : **- Resistente**

**nonchè del creditore procedente**

██████████

**- Contumace**

in punto Reclamo contro la sentenza dichiarativa di Fallimento n.86/2016 del Tribunale di Parma, pubblicata il 14/11/2015 – posta in decisione dopo l'udienza camerale tenutasi davanti a questa Corte, il giorno 18/3/2015 – sulle seguenti **CONCLUSIONI** :

Per la società reclamante - All'esito della discussione orale, richiamando l'atto introduttivo del giudizio, affinché voglia la «*... Ecc.ma Corte d'Appello ... Accertate l'improcedibilità e/o nullità della sentenza impugnata, revocare il Fallimento sopra indicato, con conseguente ommissione del giudizio al Tribunale. Con vittoria di spese... del presente giudizio ...*>>

Per la Procedura resistente - All'esito della discussione orale, con integrale richiamo alla costituzione nel presente giudizio, formulato come segue «*... Disattesa e respinta ogni avversa e contraria istanza eccezionale e/o deduzione. Voglia l'On.le Corte d'Appello adita - in via pregiudiziale, accertati i fatti in premessa descritti, dichiarare l'irrimediabilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso per reclamo ex art. 18 R.D. 267/1942, in quanto proposto*

lertivamente e, comunque, sotto il termine perentorio previsto dal medesimo art. 15 R.D. 267/1942. - Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione proposta in via pregiudiziale, Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, accertati i fatti in premesse descritti, accertare e dichiarare che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare sono stati ritualmente notificati nei confronti della società fallita e, per l'effetto, respingere la domanda proposta in questa sede del reclamante e rigettare integralmente l'avverso reclamo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi in premesse esposti e dedotti. - In ogni caso, con visione di spese, competenze ed oneri di causa. - In via istruttoria, si riserva ... nei termini che saranno a tal fine eventualmente concessi ... »

Udita la relazione del Consigliere Designato, dottor Fabio Fiorini. Lette le conclusioni, sentiti i difensori costituiti ed il Curatore, personalmente comparso all'udienza di discussione, Esaminati gli atti e documenti di causa - compreso il fascicolo dell'istruttoria "prefallimentare" trasmesso dal Tribunale di Reggio Emilia - così pronuncia :

#### **Svolgimento del Processo - Motivi della Decisione**

1) Con ricorso ai sensi dell'art. 8 L.F., depositato il 28/7/2015, la [REDACTED] proponeva davanti al Tribunale di Reggio Emilia rituale istanza, volta ad ottenere la dichiarazione di fallimento della [REDACTED], di cui la ricorrente risultava creditrice per la somma di circa Eu"33mila" (oltre accessori e spese), a seguito del mancato pagamento di un assegno bancario, seguito da infruttuosi tentativi di esecuzione forzata promossi a più riprese, ai fini degli adempimenti sanciti dall'art.15 L.F., volti ad instaurare il doveroso contraddittorio in sede "prefallimentare",



emergeva preminentemente l'impossibilità di provvedere a mezzo PEC (comprendente il ricorso della creditrice ed il decreto che fissava la comparizione delle parti davanti al G.D. per l'udienza del 10/11/2015) - in quanto l'incombente affidato alla Cancelleria presso l'indirizzo di posta elettronica fornito dal registro telematico "IniPec imprese" (cassa [redacted] [redacted] corrispondente altresì alle indicazioni costanti desumibili dalle viature CCIAA, v. in atti) non portava in data 29/7/2015 ad alcun valido perfezionamento, essendo precluso il relativo "ricepito" con la dicitura user unknown (v. doc.7 fasc. difesa Curatore) - e poiché la precedente "CME" si rivolgeva al competente Ufficio Giudiziario, chiamato quindi ad eseguire la notifica nelle forme previste dall'art.107 co.1° DPR 1228/1968, "a mani" del destinatario presso la sede della società indicate nel Registro delle imprese: pertanto, ottemperando alla sequenza di modalità stabilite dall'art.15 co.3° L.F., l'UFF. Giudiziario il 7/8/2015 si recava presso quella che risultava così la sede legale della debitrice - in via Pistelli n.5, a Reggio Emilia, come precisamente troviamo attestato nella "relata" - ma in tale contesto egli rilevava «...non potui notificare, in quanto all'indirizzo indicato ho rinvenuto lo studio di consulenza finanziaria e contabile "SEDAI s.a.s." presso cui mi venne riferito che lo Studio non ha più rapporti con la società debitricata, né sanno dove reperirla, perciò rinuncia l'atto ...» e di conseguenza dava atto che in quello stesso giorno, senza ulteriori attività, il medesimo procedeva «...circa il deposito presso la Casa Comunale di Reggio Emilia, ai sensi dell'art.15 L.F. ...» (v. in atti).

2) Ritenuto così perfezionato il contraddittorio nelle forme di legge, malgrado nessuno si fosse costituito per la [redacted], l'atto Tri-



bunale di Reggio Emilia ne riconosceva – anche in via presuntiva, tenuto conto delle presunzioni *juris tantum* insite nella mancanza di allegazioni difensive e di altri elementi contrari, da parte dell'impresa – l'insolvenza e l'esistenza delle altre condizioni, oggettive e soggettive, per il richiesto Fallimento, dichiarato con la sentenza qui impugnata; a fronte di tale pronuncia, la società reclamante – impersonata dal suo Amministratore, in carica al momento di tale decisione – limitava le proprie censure alla critica delle circostanze funzionali all'instaurazione di un regolare contraddittorio nella fase "prefallimentare", deducendo quanto segue:

\*a) Che quella compiuta "presso la Casa Comunale", dopo il rifiuto del personale della "SEDAA s.p.a." di ricevere il plico portato dall'U.G. presso il relativo ufficio – luogo della sede legale di [REDACTED]", come indicato nel "Registro delle Imprese" – andrebbe considerata, secondo la tesi difensiva della fallita, una «...notifica nulla, poiché la notifica a persona giudica può essere fatta con le suddette modalità esclusivamente nei confronti del legale rappresentante. Infatti, la notifica a persona giudica dev'essere effettuata presso la sede, purché mediante consegna a persona abilitata; mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi ... riservati ... al legale rappresentante. Pertanto, si ritiene che nel caso di specie la notifica non poteva essere rifiutata, perché avvenuta presso quello che al tempo era effettivamente la "sede legale", ritenendosi quindi illegittimo il rifiuto. Le modalità di notifica dell'atto sono quindi da considerarsi non solo poste in essere in violazione della vigente normativa, ma anche in violazione del diritto di difesa, poiché è risultato impossibile la conoscenza stessa dell'instaurata procedura, da parte dell'adempiente reclamante...» (v. pag.2 della impugnazione in esame).



\*b) Che una seconda doglianza si appuntava poi sull'assenza anticipazione dell'udienza davanti al G.D. - che in sentenza veniva identificata con il giorno 3/11/2015, mentre il decreto di fissazione notificato indicava la data successiva del 10/11/2015 - da qualificare altrettanto lesiva del diritto di difesa del destinatario dell'istanza di fallimento, poiché comunque «... anche qualora il richiedente fosse stato correttamente informato della Procedura, non avrebbe potuto legittimamente difendersi...»; donde la formulazione del suo ulteriore preteso «... motivo di inammissibilità o di nullità della sentenza impugnata...» (n. pag 3).

Il Si costituiva in giudizio nella presente sede il solo Fallimento, per resistere all'avversa iniziativa, mentre la creditrice procedente - sebbene inizialmente creata in quanto misconoscitore necessario, attraverso la tempestiva notifica pervenuta al suo difensore domiciliatario - restava contumace in questa fase di gravame, dal canto suo, l'esposto dalla Curatore era nel senso di smentire entrambe le contestazioni dell'odierno reclamante, rilevando quanto segue:

\*A) Che l'impugnazione sarebbe tardiva «... il primo comma dell'art.18 R.D. 267/1942 prescrive che "contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con reddito da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni", mentre il successivo quarto comma precisa che "il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza e norma dell'articolo 17 c) per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo". L'art.17, primo comma, R.D.267/1942 stabilisce che "entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art.137 del codice di procedura civile al pub-



blico ministero, al debitore, eventualmente presso il domicilio esito nel corso del processo, e previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento". Nella presente fattispecie, dagli atti estratti dal fascicolo della procedura fallimentare rubricata al n. 86/2015 R.G. Fall. aventi al Tribunale di Reggio Emilia (doc. 5), risulta che in data 19.11.2015 il Funzionario U.N.E.P. presso il Tribunale di Reggio E. - su richiesta del Cancelliere - ha eseguito la notifica della sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti della società "██████████", in persona dell'Amministratore Unico della stessa, sig. ██████████ presso la residenza di quest'ultimo, all'indirizzo risultante dal Registro Imprese (Via Astro n. 11/2, a Reggio Emilia, doc. 6). Tuttavia, a tale indirizzo il destinatario è risultato irraggiungibile in data 3.12.2015 (ibidem, doc. 5). Ciò nonostante, curiosamente, il giorno successivo a quello di mancata notifica per irraggiungibilità, ossia il 4.12.2015, il medesimo sig. ██████████ in qualità di legale rappresentante della società "██████████", ha sottoscritto una procura alle liti in favore dell'Avv. ██████████ del Foro di ██████████, delegando quest'ultima a rappresentare e difendere la fallita società, con espressa facoltà di "richiedere e ritirare presso il Tribunale di Reggio Emilia copie degli atti di cui alla Sentenza di Fallimento n° 88 del 2015" (ibidem doc. 2). La suddetta delega, allegata all'avverso ricorso per reclamo ed autenticata nella firma (ibidem doc. 2), dimostra in maniera incontrovertibile che la fallita società, nonostante l'esito negativo della notifica, ha comunque avuto conoscenza della sentenza n. 87 emessa in data 11.11.2015 e depositata in data 14.11.2015. E', inoltre, fuori di dubbio che la fallita società fosse a conoscenza dell'intervenuta sentenza per il ricorso a far data del 4.12.2015. Ciò nonostante, l'avverso ricorso è stato depositato solamente in data 29.1.2016 (ibidem doc. 2), ossia a distanza di ben oltre 50 giorni dal momento in cui la fallita società ha avuto conoscenza dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento (il 4.12.2015). Pertanto,



*deve dichiararsi l'inevitabilità o l'improcedibilità dell'arresto ricorso per reclamo ex art.18 R.D. 267/1942, in quanto proposto tardivamente e comunque oltre il termine perentorio previsto dal medesimo art. 18 R.D. 267/1942...» (v. pagg.3 e 4, in comp. rep. gr.II).*

*\*B) Che la notifica alla società debitrice per invitarla a comparire all'udienza "prefallimentare" doveva intendersi valida, poiché essa era avvenuta in conformità al meccanismo imposto dall'art.15 co.3° L.F., quale norma tipica dettata per tale specifica attività, iaddove essa «... prescrive che "il ricorso (per la dichiarazione di fallimento, non e il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, n.d.r.) devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'elenco nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'atto della comunicazione è trasmesso, con modalità autorizzate all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente". Nella presente fattispecie, il agli atti del procedimento prefallimentare l'attestazione telematica (doc.7) nella quale viene dato atto che in data 28.7.2015 la Cancelleria del Tribunale di Reggio E. (in persona dell'addetto, sig. ██████████) ha notificato alla fattis società il ricorso per la dichiarazione di fallimento, il provvedimento di designazione del Giudice tutelare ed il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare. La predetta notifica - così come previsto dall'art.15 R.D. 267/1942 - è stata correttamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata della fattis società reperito sul portale INUPEC IMPRESE ██████████. Tuttavia, la procedura di notifica telematica non è andata a buon fine, in quanto, come si legge nella citata attestazione (ibidem doc.7), il messaggio di posta elettronica certificata non è stato consegnato al destinatario poiché l'indirizzo indicato è risultato sconosciuto ("user unknown"). A questo punto, l'art. 15 R.D. 267/1942 stabilisce che "quando, per qualsiasi ragione, la notificazione (e mezzo posta elettronica certificata, ndr) non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del concorrente, del ricorso e del decreto*





si esegue esclusivamente di persona e norma dell'art. 107, co. 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 18/12/1959, n. 1228, presso la sede risultante dal registro delle imprese "Giustamente, quindi, la società ricorrente [redacted] procurata le copie autentiche del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del successivo decreto di fissazione d'udienza, ha richiesto che le notifiche degli atti venissero eseguite dal competente Ufficio U.N.E.P. presso il Tribunale di Reggio E. (doc. 8) in data 7.8.2015, pertanto, l'Ufficiale Giudiziario si è recato presso l'indirizzo della sede legale della fallita società risultante dal Registro delle imprese (Via Patsch n. 5, Reggio Emilia - ibidem doc. 8), ma qui non ha potuto procedere alla notifica dell'atto, come si legge nella relata, "in quanto all'indirizzo indicato ha rinvenuto lo studio di consulenza finanziaria e contabile [redacted] presso cui mi viene riferito che lo studio non ha più rapporti con la società destinataria, né sanno dove reperirla, perciò rifiutano l'atto" (ibidem doc. 8) In tale ipotesi, l'art. 15 R.D. 267/1942 prevede che "quando la notificazione non può essere compiuta con questa modalità (ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata o presso la sede legale, ndr), si esegue con il deposito all'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso". Correttamente, quindi, l'Uff. Giudiziario, in data 7.8.2015, ha proceduto al deposito dell'atto da notificare presso la Casa Comunale di Reggio E., e senza della citata norma, non essendo risultato possibile procedere alla notifica né a mezzo posta elettronica certificata, né mediante consegna presso la sede legale E' del tutto evidente, pertanto, che le procedure di notifica poste in essere dalla Cancelleria, prima, e del competente Ufficiale Giudiziario su istanza del ricorrente, poi, è stata correttamente eseguite - secondo le disposizioni dettate in materia dall'art. 15 R.D. 267/1942 - e deve ritenersi giustamente perfezionatesi in data 7.8.2015. Non si comprende, in effetti, sulla base di quali assunti contrapposti ritenga che non si sarebbe potuto ricorrere alla notifica mediante deposito presso la casa comunale, ossia che tale procedura di notifica è quella espressamente prevista dalla Legge Fallimentare. La difesa del

reclamante sostiene, inoltre, che dovrebbe ritenersi illegittimo il rifiuto della notifica da parte del personale dello studio di consulenza intervenuto all'indirizzo indicato quale sede legale della fallita società, in quanto "la notifica non poteva essere rifiutata perché avvenuta presso quello che al tempo era effettivamente la sede legale" (cfr pag. 2 ricorso per reclamo). Orbene, la presente illegittimità del rifiuto opposto all'Ufficiale Giudiziario non potrebbe in alcun modo invalidare il procedimento di notifica posto in essere. Infatti, se si volesse ritenere, come si è adiverso sostenuto, che il personale intervenuto all'indirizzo della sede legale fosse legittimato a ricevere l'atto (in quanto rientrante tra i soggetti indicati negli artt. 138 e 145 c.p.c.), allora il rifiuto ed il successivo deposito presso la casa comunale renderebbero correttamente eseguite le notifiche, anche ai sensi degli artt. 138 e 140 c.p.c. Diversamente, qualora si volesse ritenere che l'atto non potesse essere ricevuto dal personale intervenuto all'indirizzo della sede legale, allora ben avrebbe agito l'U.G. mediante deposito presso la casa comunale, ex art 13 R.D. 287/1942...» (ivi, pagg.5/7).

\*C) Che infine, a detta della Procedura, non era ravvisabile alcun vizio derivante dallo spostamento dell'udienza di comparizione davanti al G.D., malgrado l'asserzione di controparte secondo cui "la sentenza impugnata risulta gravemente viziosa anche sotto altro profilo poiché risulta che l'udienza prefabbricata fu essa tenuta in data 03.11.2015 (così come riportato nella sentenza stessa) e non in data 10.11.2015, come indicato nel decreto di fissazione udienza" (cfr. pag. 3 ricorso per reclamo); nononché, viceversa, emerge per abusus che «...come risulta dal relativo verbale (doc.8), l'udienza prefabbricata si è effettivamente tenuta in data 10 novembre 2015, avanti al Giudice Delegato ... del Tribunale di Reggio E. ed alla presenza del legale del ricorrente ... La sentenza dichiarativa di fallimento, pertanto, contiene un mero refuso di battitura, in quanto indica che l'udienza prefabbricata



mentare si sarebbe tenuta in data 3 novembre 2015. Refuso, peraltro, che non può in alcun modo aver violato il diritto di difesa del reclamante, né tantomeno costituire motivo di improcedibilità o di nullità del procedimento di primo grado, come vorrebbe controparte. Infatti, l'udienza preliminare si è effettivamente tenuta il giorno 10/11/2015, ossia nella data riportata nel decreto di convocazione delle parti, che – come visto – è stato ritualmente e tempestivamente notificato al reclamante... >> (ivi, pag.5).

§) Cominciando da quest'ultima circostanza, emerge senza dubbio che l'indicazione inserita nel testo della motivazione (che in effetti menziona il giorno 3 novembre) risulta frutto di mero errore materiale, poiché l'udienza "preliminare" venne tenuta davanti al G.D. esattamente nelle previste data del 10/11/2015 – come stabilito nel relativo decreto, per la comparizione delle parti – e dunque nessun vizio, neppure formale e tanto meno quale pregiudizio per i diritti della difesa, può essere lamentato in proposito dall'oderna reclamante; di converso, reputa la Corte che la cd. "procedimentalizzazione", invalsa sia nella attività prodromiche di cui all'art.16 L.F. e sia nelle fasi successive – ivi compresa il processo afferente la sentenza di fallimento, ove l'art.17 co.1° L.F. sancisce che essa (ovviamente ad opera dell'U.G.) "... è notificata, su richiesta del Cancelliere, ai sensi dell'art.137 c.p.c. al debitore"... mentre prevede la sua "... comunicazione per estratto ai sensi dell'art.136 c.p.c. ..." (quali attività proprie del Cancelliere) nei confronti di altri soggetti, diversi dal fatto – escluda la fungibilità tra strumenti di "informativa processuale" disadatti, e quindi ancor più impedisca che un effetto riservato dall'art.17 co.1° L.F. all'incombente tipica della



notifica della sentenza di fallimento possa dirsi raggiunta per il fatto (già dimostrato) che il diretto interessato (personalmente fallito, oppure legale rappresentante della società fallita) abbia comunque avuto conoscenza aliunde di tale pronuncia (per la medesima ratio, cfr. Cass.25862/2014, Cass.18278/2015, ecc.): riguardo il nostro caso, ne deriva - in mancanza di prove circa l'avvenuta notifica della sentenza di fallimento nei confronti della ██████████ - che la presente impugnazione non può dirsi tardiva, occorrendo affrontarne le doglianze .

3) Come osservato, l'unica altra critica formulata dalla difesa della reclamante - che, per il resto, viceversa non mette in dubbio la positiva esistenza delle condizioni di "fallibilità", oggettive o soggettive - riguarda la valida instaurazione del contraddittorio davanti al G.D., le cui modalità non sarebbero state idonee a determinare una legittima notifica, essendosi assurta da parte dell'U.G. nel relativo deposito presso la Casa Comunale di Reggio Emilia; sul punto, in primo luogo va ribadito che il sistema delle notifiche - nel cui ambito si inseriscono pure i delitti in materia di "convocazione prefallimentare", sebbene poi l'art. 15 co 3° c.c. ne preveda una disciplina specifica e peculiare - presenta un'inevitabile componente "virtuosa", sicché anche «...l'art. 15 della legge fall. assicura il diritto di difesa del debitore prevedendo che l'istanza di fallimento, corredata del decreto di fissazione dell'udienza generale, gli venga notificata, ma non pone eccezioni alla regola generale - vigente nel nostro ordinamento processuale - secondo cui, a fini della corretta instaurazione del contraddittorio, non è data distinzione fra conoscenza testamentaria (notizia) e conoscenza effettiva dell'atto notificato, ma va garantita la conoscenza



non possibile del rispetto della norma presente per la notificazione, ne consegue che una volta che la notificazione si sia perfezionata ai sensi di legge, il procedimento deve ritenersi correttamente introdotto non nei confronti del fallito, la cui eventuale mancata comparizione all'udienza (qualificabile in termini di contumacia) non è di ostacolo alla decisione ...» (da ultimo, con Cass.519/2016); ebbene, in applicazione di detti principi, nel nostro caso la piena ottemperanza al particolare regime dell'art.15 co.3° L.F. - di per sé non pienamente corrispondente ai meccanismi degli istituti contemplati dal Codice di Rito, in un rapporto fra *lex specialis* e *lex generalis* - implica il superamento delle suddette obiezioni, senza che trovino prepotenti argomenti decisivi in senso opposto.

Il Merito pertanto sottolinea che del meccanismo qui applicabile esulano, tra gli altri, soprattutto gli adempimenti integrativi altrimenti imposti dall'art.145 e dall'art.145 co.ult. c.p.c., una volta che presso la sede della società destinataria della notifica non venga reperito il suo legale rappresentante, né risultino disponibili altre persone idonee a riceverlo, oppure - come appunto verificatosi nella vicenda in esame - l'adempimento sia rifiutato dai soggetti diversi dall'amministratore stesso; in quest'ultima situazione - ove nulla valga al perfezionamento dell'incombenza, poiché altresì nell'ipotesi << di notificazione a società munita di personalità giuridica, che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio deve ritenersi adatta anche alla sede della società medesima, e, pertanto, abilitata a ricevere l'atto, a norma dell'art.145, co.1° c.p.c., indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente di detta destinataria, o con esse legata da



altro temperio giuridico... >> (così Cass.3767/85) – va sottolineato che, in mancanza di circostanze assimilabili a quelle indicate nella prima proposizione del co.1° del vigente art.146 c.p.c., l'art.15 co.3° L.F. non prevede l'onere di ulteriore ricerca personale del legale rappresentante della società "notificanda" (come avverrebbe secondo il modello dell'art.145 co.ult. c.p.c., cfr. Cass.8045/2008, ecc.): invero, a fronte di tali presupposti, la norma speciale si limita a disporre direttamente – senza ulteriori formalità – il deposito dell'atto presso la Casa Comunale, cui appartiene il luogo della relativa sede .

Si) inoltre – pur trattandosi di considerazioni sistematiche, dotate di valenza marginale ai fini della soluzione concreta nel caso in esame – prova evidenziare che «...l'ultimo comma dell'art. 146 c.p.c., in tema di notifica alle persone giuridiche, dispone l'applicabilità dell'art. 138 c.p.c. soltanto in relazione alla notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente. In tale quadro di riferimento, la giurisprudenza di questa S.C. ...che ha affermato la non necessità di accertare la specifica qualifica dell'incaricato all'occasione e l'irrelevanza di un suo rapporto di dipendenza con la persona giuridica, si riferisce unicamente all'istituto di ricezione, e non a quello di rifiuto, e tende appunto a valorizzare il comportamento positivo e concludente del consegnatario, unicamente ai dati oggettivi della sua presenza presso la sede dell'ente, quali elementi a base della presunzione di legittimazione del medesimo alla ricezione degli atti. Ed a partire con riguardo all'istituto di ricezione, e non a quello di rifiuto, che si pone l'equipollenza, ai fini del perfezionamento della notifica, tra rappresentante legale e soggetto incaricato della ricezione. >> (così Cass.9072/96 in motivazione, nonché, sempre nella ripetitiva motivazione, cfr. Cass.11004/98, Cass.13935/99, ecc.); in definitiva il rifiuto di ricevere fatto da parte di un "addetto" alla sede della



società di capitali destinataria della notifica - anche qualora si fosse trattato di soggetti abilitati alla ricezione, così da consentire di perfezionarla invece validamente - impedisce che la si possa considerare legittimamente realizzata nel confronto della società stessa (al contrario che nell'ipotesi in cui il rifiuto provenga dalla persona del suo amministratore): ne deriva che, con l'avvenuto diniego ad accettare la consegna di quella notifica, il personale dello studio di consulenza [redacted] - ufficio che abbiamo visto ospitava la sede legale di [redacted] [redacted], secondo quanto tuttora indicato nelle visure della CCIAA reggiana - avrebbe comunque precluso il suo valido adempimento, così da imporre appunto all'U.G. la modalità "residuale" designata dall'art.15 co.2° L.F., dovendo egli provvedere senz'altro al deposito dell'atto nella Casa Comunale .

2/b) In tale quadro - come sopra accennato - siamo evidentemente di fronte ad un meccanismo notificatorio stabilito in deroga alle regole ordinarie, la cui ratio appare tuttavia coerente con le tipicità che connotano l'instaurazione del contraddittorio in sede di "istruttoria prefallimentare"; questa Corte reputa, infatti, di aderire all'analisi che ha già escluso a più riprese l'esistenza di criticità insistenti nell'art.15 co.3° L.F. - valutando casi analoghi a quello oggetto del presente gravame - laddove tale norma nel suo testo attuale «... prevede l'obbligatorietà della notifica alla sede della società debitrice o, in mancanza, l'immediato deposito presso la Casa Comunale ... Ritiene il Collegio che la valutazione della rispondenza dell'art.15, comma 3°, L.F. al paradigma costituzionale di cui agli artt 3 e 24 non possa prescindere dall'esame del procedimento di notificazione ivi complessivamente designato in correlazione con gli oneri di pubblici-



ta gravanti ex lege sull'imprenditore. Stabilisce, infatti, la norma da qua che alla notifica del ricorso per la dichiarazione di ~~bankruptcy~~ e del decreto di fissazione dell'udienza debba procedere la Cancelliere e che essa debba essere effettuata all'indirizzo PEC del destinatario risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui ciò risulti impossibile o se la notifica abbia avuto esito negativo, detta stessa viene onerata il creditore istante che dovrà procedere o mezzo di ufficiale giudiziario il quale, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito presso la casa comunale, con il destinatario non sia così reperibile. Nella specie, come già detto, è pacifico che tutte le modalità del processo di notificazione previste dall'art. 15, comma 3, L.F. sono state adempiute e che la notifica sia, infine, avvenuta, mediante deposito alla casa comunale, perché l'indirizzo per ~~notifica~~ risultava inaffidabile, come nonisce lo stesso Reclamante - che, infatti, nessun rilievo ha mosso sotto questo specifico profilo - e perché presso la sede legale era irraggiungibile. Orbene, in presenza di dati rilevanti, l'assunto della Reclamante secondo il quale il procedimento disciplinato dall'art. 15, co 3°, L.F. risulterebbe illegittimo perché esenterebbe il creditore istante dalle ulteriori notifiche previste, in via generale, dall'art. 145 c.p.c. per la notifica alle persone giuridiche, risulta manifestamente infondato. La norma rappresenta, infatti, un punto di equilibrio fra l'interesse alla rapidità della procedura e alla pronta tutela degli interessi, anche di natura pubblica, che essa sottende, ed il diritto di difesa, che, nella specie, è garantito dalla previsione che impone anche la personale ricerca dell'imprenditore da parte dell'ufficiale nel luogo che l'imprenditore medesimo - essendovi obbligato, ex L. n. 580/1993 e succ. mod. o integrazioni - ha indicato, quale sede legale nell'apposito registro, in cui funziona, e proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, si da rendere conoscibili - e perciò opponibili ai terzi nell'interesse dello stesso imprenditore - i dati concernenti l'impresa e la principale vicenda che la





riguardano. Non è quindi, innanzitutto, pertinente il richiamo all'art. 3 della Costituzione per la evidente difformità delle fattispecie che si intendono porre a confronto. Ciò in ragione della specificità e della complessità degli interessi che il legislatore ha inteso tutelare mediante la procedura concorsuale, interessi che non coincidendo con quelli del singolo – come avviene per le azioni approntate a tutela del singolo creditore soggetto, quanto alla notifica, alle ordinarie previsioni del codice di rito – ma che per essere, invece, comuni ad una pluralità di operatori economici, sempre il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, ha ritenuto di dovere tutelare in via urgente e prioritaria sinché l'insolvenza – per le caratteristiche soggettive del debitore e per le dimensioni oggettive del debito, come deducibile dagli artt. 1 e 15 L.F. – risulta pericolosa per la stabilità del sistema economico e tale da destare allarme sociale. Altrettanto manifestamente infondato risulta l'eccezione de qua in relazione all'art. 24 della Costituzione. Il diritto di difesa, così come quello ad un giusto processo nel contraddittorio delle parti di cui all'art. 111 della Costituzione, è infatti garantito dalla norma proprio del duplice meccanismo di ricerca del fallito che, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene compiuto prima presso l'indirizzo pec e poi, di persona, presso la sede legale della sua impresa. Sul punto nulla può essere commentato osservando ... come nel nostro ordinamento, già da diversi anni, sia fatto obbligo alle società di dotarsi di un indirizzo PEC e di renderlo pubblico mediante l'annotazione nel Registro delle imprese (art. 18 D.L. 185/2008, conv. in Lg. 2/2009), allo scopo di garantire la rapidità delle comunicazioni e l'effettività delle stesse, al punto che l'inadempimento risulta sanzionato ... dall'art. 2630 c.civ. E' allora evidente come non possa lamentarsi che il procedimento di notificazione delimitato dall'art. 15, comma 3, L.F. non garantisca effettiva conoscenza della lite colui che, volontariamente, si pone nelle condizioni di rendere impossibile la preventiva ricerca, come nel caso di specie, ove la notifica alla PEC ... da parte della Cancelleria del Tribunale è risultata impossibile proprio perché la PEC non era attiva, ed ove



la notifica alla sede legale è risultata impossibile in ragione della natura inoponibile, in quel luogo, della Raccomanda e di cui la medesima era perfettamente consapevole ... pur tuttavia ... non ha inteso né aggiornare la PEC presso il regista delle imprese né varare l'indicazione della sede legale in definitiva ... Il deposito dell'atto introduttivo di primo grado alla casa comunale è stato conseguenza immediata e diretta della violazione di obblighi ad essa imposti ex lege, tant'è che a ben vedere - nell'attuale assetto normativo - le ricerche ulteriori, previste in via ordinaria dall'art. 144 c.p.c. per le notifiche alle persone giuridiche, laddove riferite all'imprenditore, risultano per rendersi necessarie solo in dipendenza di un comportamento gravemente colpevole del medesimo, comportamento che il legislatore non può tollerare, perché foriero di lungaggini procedurali, a fronte di fattispecie che, come già osservato, richiedono, per le loro stesse natura, definizioni rapide. Su questa parte, è più volte intervenuta anche la Suprema Corte (seppure con pronunce niente all'art.15 L.F. nel testo ante riforma ex art.17, D.L.179/2012), affermando " ...che l'esigenza di assicurare l'esercizio di difesa dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento comporta l'obbligo del tribunale, anziché di disporre la previa compensazione in camera di consiglio, allorché, e nel fine, ogni ricorso per provvedere alla notificazione dell'atto di convocazione. Tuttavia, per la compatibilità tra il diritto di difesa e l'esigenza di speditezza e operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, il tribunale resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal testo di legge, allorché la situazione di irrimediabilità dell'aggravarsi deve imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotte non conformi agli obblighi di correttezza di un operatore economico ... " (in termini, Cass.3062/2011, cfr. altresì, Cass.32/2013). Sempre sul punto, e conclusivamente, va poi annotato che il sistema non è scevro di ulteriori correttivi a tutela dell'effettività del diritto di difesa del fallendo al quale, dopo la notifica della sentenza, va seguito secondo le procedure ordinarie, è consentito di introdurre, in sede di reclamo, tutte le sue difese. Ciò per la natura devolutiva



dell'impugnazione, come regolata dall'art.16 L.F., nel testo modificato dal D.Lgs. 199/2007, alla quale non si applicano i limiti previsti in tema di appello, degli artt. 342 e 345 c.p.c., anche il fallito, benché non costituito avanti al Tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intende avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (ex multis, cfr. Cass. 9174/2012, Cass. 6845/2014, Cass. 12708/2014)...>> (così C.App. Milano 26/2/2016 n. 781, vedila su "Sito Il Caso.it").

7) Alla stregua delle premesse, vanno quindi respinte entrambe le censure sopra richiamate, considerando – anche a fronte di una ricostruzione della vicenda che può dirsi "storicamente pacifica" – che l'odierno reclamante non ha qui inteso negare la propria appartenenza ai parametri quantitativi di "fallibilità", stabiliti dal vigente art.1 co.2° L.F., giacché altresì sottolineare che – fatto salvo, ovviamente, la richiamata doglianza, già esaminata – va senza dubbio condivisa la tesi secondo cui «... il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ... è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, ma tale affermazione non implica che sia sufficiente ed idonea a provocare il secondo giudizio la mera richiesta di debito, perfino senza assunzione dei motivi. Ne consegue che, pur se risulta attenuato il requisito dell'art. 342 c.p.c., nondimeno è inammissibile la deduzione di motivi di impugnazione nuovi e diversi rispetto a quelli tempestivamente addotti con l'atto introduttivo...» (così Cass. 13505/2014), in quanto deve operare pur sempre una strutturale delimitazione della materia del contendere, afferente appunto il preciso e tempestivo ambito oggettivo del cd. devolutum (da ultimo, v. ancora Cass. 12708/2014, Cass. 6308/2014, Cass. 2351/2012, ecc.). Invero, «...»



reclamo deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni, e dunque solo entro tali limiti la corte d'appello può riesaminare la decisione del Tribunale, non potendo essere messa in discussione i punti di detta sentenza (ed i fatti già accertati in primo grado) sui quali il reclamante non abbia sollevato censure di sorta. >> (così Cass.22110/2010, e nello stesso senso cfr. C.App. Torino 4/8/2009 su "Fallim."2010,p.554, C.App.Salerno 24/2/2010 su "Sto" caso.n°2011, C.App.Salerno 26/11/2010 su "Sto" caso.n°2011, ecc.); pertanto – in mancanza di ulteriori censure (v. C.App.L'Aquila 29/11/2011, su "Fallim."2012,p.855) – sono da intendere come "pacifici" tutti i residui elementi richiesti dalla Legge, che costituiscono il requisito primario per la legittima apertura di un fallimento.

Il L'integrale rigetto del gravame porta senz'altro alla conferma della sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Reggio Emilia; infine, la particolarità della vicenda induce – peraltro – a disporre l'integrale compensazione delle spese di procedura fra le parti, tuttavia si applica de jure alla società reclamante il versamento supplementare di cui al co.1/quarter dell'art.13 T.U. 415/2002 (Lg.228/2012).

**F. Q. M.**

Nel procedimento di reclamo (n.236/2016 R.G.App.BO) di cui all'art.18 L.F., la Corte d'Appello ha così deciso:



A) RIGETTA il proposto reclamo, confermando per l'effetto il Fallimento della ██████████, dichiarato dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza (n.87/2015) pubblicata il 14/11/2015.

B) Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.

C) Dichiarò l'esistenza dei presupposti affinché la reclamante suddetta – in persona del suo legale rappresentante in carica all'epoca del fallimento – sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del co.1/quarter dell'art 13 T.U. n.115/2002 (come novellato dalla Lg 226/2012).

Così deciso in Bologna, il giorno 22 marzo 2016, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte d'Appello.

Il Presidente

dott. Emilia Salvatore



Il Consigliere Rel. Est

dott. Fabio Fiorini



Il Segretario



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
Depositato in Cancelleria  
Bologna, il 4 APR 2016

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE  
Giorgio Zamparelli